

DELIBERA N. 96/25/CONS

**ADOZIONE DELLE MODALITÀ TECNICHE E DI PROCESSO PER
L'ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEGLI UTENTI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation* - o Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito, anche solo “Codice”), come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in*

considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, gli artt. 13-bis e 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il Regolamento 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale;

VISTA la delibera n. 298/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante “*Regolamento recante attuazione dell'art. 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*” e la relativa comunicazione di notifica, quale regola tecnica, alla Commissione europea;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Adozione delle linee guida finalizzate all'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 12 aprile 2023 tra l'Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali con il quale si impegnano a dare vita ad una serie di iniziative utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, mediante lo scambio di dati e informazioni, la creazione di gruppi di studio e il lancio di consultazioni pubbliche congiunte avuto particolare riguardo alla tutela dei minori *online* e alla pubblicità politica;

VISTO in particolare il Tavolo congiunto istituito dalle due Autorità, finalizzato alla promozione di un codice di condotta che conduca le piattaforme digitali ad adottare sistemi per la verifica dell'età dei piccoli utenti che accedono ai servizi *online*;

VISTA la delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l’*“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”*;

VISTO l’art.1 della suddetta delibera e, in particolare, il comma 1 che ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato a dare attuazione al dettato del comma 3 dell’art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023, attraverso l’approvazione di un provvedimento che disciplina le modalità tecniche e di processo che i soggetti individuati dalla norma sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti;

CONSIDERATO che il comma 4 dello stesso articolo prevede la consultazione pubblica, della durata di 30 giorni, della delibera dell’Autorità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante *“Avvio della consultazione pubblica di cui all’art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all’adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”*;

CONSIDERATO che la normativa vigente – anche specificamente riferita al ruolo dell’Autorità – richiama più volte l’esigenza di implementare meccanismi di *age verification* stabilendo che i minori hanno diritto ad un livello più elevato di protezione dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, anche introducendo misure più rigorose nei confronti di ogni servizio della società dell’informazione;

CONSIDERATO che la Commissione europea sostiene e promuove l’attuazione di norme mirate alla tutela dei minori *online* e che l’art. 28 del DSA, richiede che tutti i fornitori di piattaforme *online* accessibili ai minori adottino misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori, anzitutto mediante l’attivazione dei meccanismi di verifica dell’età;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera j), del DSA i fornitori di piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione dei rischi sistemici, tra cui *“misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell’età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi”*;

VISTO l’art. 8 del GDPR che reca le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione;

VISTI i poteri specificamente assegnati all’Autorità dal TUSMA e, in particolare:

- dal comma 7 dell'art. 41 laddove prevede che: ***Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i seguenti fini: a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1;***

- dai commi 1 e 6 dell'art. 42 laddove prevedono che: ***1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:***

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;

[omissis]

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

CONSIDERATO in particolare che in base al comma 7 dell'art. 42 del TUSMA:

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

[omissis]

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

[omissis]

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

RITENUTO pertanto opportuno valutare, nell'ambito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 61/24/CONS, se il sistema di verifica dell'età delineato nel documento posto in consultazione mediante l'indicazione di requisiti generali e di indicatori di *performance* sia efficace, idoneo e funzionale a trovare applicazione, ai sensi del contesto normativo da ultimo richiamato, anche con riferimento ad ulteriori tipologie di contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica riportati in **Allegato C** e la ricognizione normativa e regolamentare riportata in **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno chiarire, viste le osservazioni di alcuni soggetti intervenuti nella consultazione pubblica, che la disciplina delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti, che con la presente delibera si approva in attuazione dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023, **deve essere adottata dai gestori di siti web e dai fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico ovunque stabilite;**

RITENUTO, ad ogni buon fine che, alla luce del contesto normativo di riferimento prima richiamato e alle risultanze della consultazione medesima, le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti che con la presente delibera si approvano in attuazione del citato decreto-legge (come convertito in legge) **siano altamente raccomandate, in quanto efficaci, idonee, proporzionali e funzionali, per il loro stesso utilizzo anche da parte di altri soggetti rispetto a quelli qui direttamente regolati e con riferimento ad ulteriori tipologie di contenuti, oltre a quelli a carattere pornografico, che potrebbero comunque nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori quali ad esempio le categorie previste dalla delibera 9/03/CONS;**

VISTO il provvedimento n. 88 dell'8 febbraio 2024 con cui, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante), esaminata la bozza di provvedimento trasmessa dall'Autorità, ha espresso parere favorevole all'avvio della consultazione pubblica prevista dall'Autorità con propria deliberazione n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024;

VISTO il provvedimento n. 470 del 17 luglio 2024 con cui, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, il Garante ha espresso parere favorevole al testo dello schema di provvedimento, trasmesso da Agcom con nota del 12 giugno 2024 a seguito della conclusione della citata consultazione pubblica, a condizione che siano recepite le integrazioni indicate nella separata nota inviata assieme al citato provvedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del 24 settembre 2024, l'Autorità ha approvato lo schema di provvedimento finale che disciplina le modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età da parte degli utenti fruitori di contenuti pornografici online;

VISTO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali inviato con nota del 25 luglio 2024;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento finale è stato notificato il 16 ottobre 2024 alla Commissione Europea come regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 (Notifica 2024/578/IT). La notifica ha interrotto i tempi per l'adozione del provvedimento finale per un periodo di 3 mesi fino al 17 gennaio 2025;

CONSIDERATO che in relazione al progetto notificato, il 28 ottobre 2024 la Commissione ha rivolto alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari per ottenere chiarimenti sulle misure del progetto notificato cui l'Autorità ha dato riscontro, formulando le proprie precisazioni, in risposta a quanto rilevato, con una nota inviata in data 12 novembre 2024;

CONSIDERATO che il 16 gennaio 2025 la Commissione europea ha inviato un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della menzionata direttiva (UE) 2015/1535;

CONSIDERATO che l'adozione di un parere circostanziato comporta che lo Stato membro autore del progetto di regola tecnica in questione sia tenuto a rinviarne l'adozione di quattro mesi dalla data della sua notifica. Pertanto, il nuovo termine per l'emanazione del provvedimento è risultato essere il 17 febbraio 2025;

CONSIDERATO che la Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, ai sensi della stessa disposizione, lo Stato membro destinatario di un parere circostanziato è tenuto a informare la Commissione delle misure che intende adottare in merito a tale parere;

VISTI gli esiti della seduta del consiglio del 5 febbraio 2025 nel corso del quale l'Autorità ha approvato le integrazioni e le modifiche apportate al progetto notificato allo scopo di tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione nel menzionato parere circostanziato cui si è inteso dare puntuale riscontro;

VISTA la risposta dell'Autorità alla Commissione inviata in data 24 febbraio 2025 con in allegato lo schema di provvedimento contenente le regole tecniche modificato secondo le indicazioni del citato parere;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Seguiti al parere circostanziato reso dalla Commissione Europea

In via di premessa, è importante sottolineare che la Commissione ha condiviso l'obiettivo perseguito da Agcom attraverso il progetto notificato inteso a proteggere i minori online, in particolare dai contenuti a carattere pornografico, che possono nuocere alla loro salute e al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Si tratta, infatti, di obiettivi allineati a quelli del quadro giuridico europeo per i servizi online, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito il «regolamento sui servizi digitali o DSA») e la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico).

Il citato regolamento, come sottolineato dalla Commissione, è direttamente applicabile senza misure di attuazione in tutti gli Stati membri e fornisce un quadro regolamentare efficace a livello dell'Unione riguardo ad alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto notificato.

Pertanto, preso atto dell'esigenza di assicurare la implementazione armonizzata del citato regolamento e la necessaria conformità del progetto alla richiamata direttiva, l'Autorità ha ritenuto, in via preliminare, di procedere ad una semplificazione complessiva dell'impianto regolamentare del progetto proposto al fine di scongiurare il rischio di incorrere nelle criticità prospettate dalla Commissione.

In questo senso, si è provveduto anche all'eliminazione di quelle definizioni meramente ripetitive di quanto già previsto dalla normativa europea direttamente applicabile sulla quale si configura la competenza della Commissione medesima.

1.1 Descrizione delle misure introdotte per tener conto del parere circostanziato reso:

a) Applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 200/31/CE e introduzione di una lista di soggetti

Posto che le disposizioni del progetto notificato si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione che offrono i loro servizi sul territorio italiano, a prescindere dallo Stato membro dove sono stabiliti, appare preliminarmente opportuno chiarire che tale ambito di applicazione (tanto soggettivo, quanto oggettivo) è definito dalla norma primaria che questa Autorità è incaricata di attuare¹.

Pertanto, spetta all'Autorità la determinazione delle *modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti*, aspetto su cui il parere non ha sollevato rilievi.

Ciò premesso, si prende atto che la Commissione ha anche rilevato che lo Stato membro può derogare, se necessario, al principio del controllo da parte dello Stato d'origine per i motivi tassativamente elencati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE e nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al medesimo articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b).

Invero, analogo chiarimento ha già riguardato l'adozione di un diverso regolamento (quello sulle *video sharing platform* attuativo dell'art. 41 TUSMA di cui alla delibera AGCOM n. 289/24/CONS) sul quale la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti

¹ L'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 prevede (Decreto Caivano), ai commi 2 e 3, che:

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

forniti dall'Autorità, non ha sollevato dubbi di conformità con il quadro normativo europeo nonostante le norme trovino applicazione a prescindere dallo stabilimento della VSP.

Conseguentemente, al fine di superare le rilevate criticità, l'Autorità intende **circoscrivere la portata applicativa delle disposizioni introdotte dal progetto notificato ai soli servizi della società dell'informazione stabiliti in Italia o fuori dell'Unione europea** (si veda l'articolo 1, comma 1, del progetto) e **prevedere l'estensione ai soggetti stabiliti in altri Stati membri secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE** (si veda l'articolo 1, comma 3, del progetto).

Pertanto, quando si verificano le condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 3, della direttiva 2000/31/CE, i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano si applicano in esito alle procedure previste al comma 4 lettera b) o, eventualmente, al comma 5 dello stesso articolo 3. In particolare, il provvedimento potrà essere adottato dall'Autorità solo dopo essersi rivolti allo Stato membro presso cui il prestatore dei servizi è stabilito chiedendo di adottare il provvedimento e questo non abbia dato seguito o il seguito non sia stato considerato adeguato e, comunque, dopo aver notificato alla Commissione e allo Stato membro l'intenzione di adottare il predetto provvedimento.

Inoltre, al fine di evitare che le disposizioni regolamentari stabiliscano obblighi generali e astratti imposti a categorie ampie e indefinite di prestatori di servizi, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, si è provveduto a chiarire meglio, sotto un profilo soggettivo, che **i soggetti cui si applica il progetto notificato sono i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.**

Si precisa, inoltre, che l'Autorità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato A, intende predisporre una **lista** (compilata e aggiornata periodicamente, nonché comunicata alla Commissione europea) che individui i soggetti per i quali trova applicazione il progetto notificato (si veda l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo delle Linee guida).

È stato previsto (all'articolo 4 delle Linee guida) che **le disposizioni introdotte troveranno applicazione anche con riferimento ai gestori di siti web e alle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a prescindere dallo Stato membro di stabilimento, tre mesi dopo la pubblicazione della lista** sopra richiamata.

b) Piena armonizzazione del regolamento sui servizi digitali mediante l'introduzione di una clausola di revisione e l'eliminazione di obblighi aggiuntivi di trasparenza.

Quanto alle possibili criticità connesse all'esigenza di assicurare la piena armonizzazione del provvedimento notificato con il DSA, scongiurando ogni rischio di sovrapposizione, segnatamente in materia di minori, è noto che la Commissione adotterà

orientamenti in merito all'applicazione dell'art. 28 del Regolamento relativo all'adozione di *misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.*

Sulla scorta di tale consapevolezza, l'Autorità ha introdotto talune modifiche volte ad assicurare piena coerenza con il DSA.

Vale nondimeno rilevare che il provvedimento notificato, **peraltro rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, paragrafo 6, della direttiva AVMS, non appare sovrapporsi al regolamento sui servizi digitali o limitandosi a fornire i requisiti minimi che, a tutela della privacy, il sistema deve prevedere.**

Tali requisiti non sono disciplinati dal DSA, come riconosciuto dalla Commissione laddove osserva che *“in assenza di una soluzione a livello dell'UE per verificare l'età degli utenti, qualsiasi soluzione transitoria nazionale dovrebbe rimanere conforme al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, e prevedere anche un meccanismo per revocare o abrogare le misure nazionali che diventano superflue una volta attuata la soluzione tecnica europea.*

La Commissione, pertanto, non esclude soluzioni transitorie nazionali, **purché conformi al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE.**

Pertanto, **nelle disposizioni finali è stato introdotto un meccanismo espresso per garantire la conformità delle disposizioni alla normativa europea sopravvenuta: laddove necessario, infatti, l'Autorità provvederà a modificare, revocare o abrogare le misure adottate a livello nazionale con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 28 del DSA.**

Si ribadisce, al riguardo, che, l'Autorità ha in notevole considerazione l'esigenza di coordinamento e di valorizzazione del confronto fra le varie esperienze nazionali, partecipando attivamente ai gruppi europei di lavoro specifici sulla tutela dei minori e, più in generale, sull'applicazione concreta del DSA.

Le esigenze di armonizzazione sono assicurate altresì dal regime di entrata in vigore del progetto notificato che, ai sensi dell'art.13-bis, comma 4, del decreto Caivano, prevede che le disposizioni in esame entrano in vigore dopo 6 mesi dalla adozione del provvedimento da parte dell'Autorità.

Ancora esigenze di armonizzazione hanno indotto questa Autorità, in considerazione delle osservazioni formulate in sede di parere, ad eliminare gli obblighi di trasparenza che la Commissione ha ritenuto aggiuntivi rispetto alla normativa europea direttamente applicabile².

² Il riferimento è agli obblighi previsti dalla precedente versione all'articolo 2 del progetto notificato, i) di riferire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ii) di aumentare la trasparenza nei confronti degli utenti per quanto riguarda le informazioni relative alla moderazione dei contenuti online attraverso il meccanismo di age assurance.

Sono state, pertanto, eliminate, nel provvedimento finale, le disposizioni di seguito elencate:

Obblighi di comunicazione all’Autorità

I gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, devono comunicare all’Autorità i soggetti terzi a cui è affidata l’attività di verifica dell’età (soggetto terzo indipendente), unitamente a una relazione contenente ogni informazione utile sul soggetto, sulla modalità di verifica dell’età e sulle ragioni della scelta, ai fini dell’attività di vigilanza di competenza.

i Trasparenza:

ii *I soggetti regolamentati dovrebbero essere trasparenti nei confronti degli utenti per quanto riguarda i sistemi e i dati trattati e le finalità, mediante spiegazioni semplici, chiare e complete oltre che per maggiorenni anche per i minorenni.*

iii *I soggetti regolamentati devono rendere disponibili sui propri siti web, i dati relativi alla precisione e all’efficacia dei sistemi di age assurance utilizzati, riportando le metriche e i parametri impiegati nella valutazione nonché i risultati ottenuti.*

c) Modifica del sistema di monitoraggio e previsione della cooperazione.

La Commissione ha osservato che “il progetto notificato affida la supervisione e l’applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle che rientrano nel settore pienamente armonizzato del regolamento sui servizi digitali, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale sistema di supervisione e applicazione nell’ambito del progetto notificato si applicherebbe anche ai prestatori di servizi al di fuori della giurisdizione italiana e alle VLOP nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione del progetto notificato.”

L’Autorità, alla luce di tali osservazioni, ha conseguentemente modificato il progetto notificato tenendo conto di quanto previsto dal DSA (artt. 56 e 57).

2 Conclusioni

Tanto premesso, si sintetizzano di seguito le modifiche e le integrazioni apportate al progetto:

1. Semplificazione dell’impianto regolamentare del provvedimento in ossequio alla necessaria piena armonizzazione con la normativa europea di riferimento;

2. Chiarimento dell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del provvedimento con specificazione dei gestori di siti web e dalle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico;
3. Introduzione dell'espresso richiamo (per i soggetti non italiani stabiliti in ambito UE) delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 3, della direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico"). Ne consegue che i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13-*bis* del Decreto Caivano si applicano in esito alla procedura prevista dalla norma citata della direttiva.
4. Previsione della predisposizione, nelle modalità che saranno ritenute trasparenti e oggettive, di una lista da parte dell'Autorità ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e previsione di tre mesi ai fini della applicabilità del provvedimento ai soggetti stabiliti in altro Stato membro;
5. Eliminazione degli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto alla normativa europea direttamente applicabile;
6. Ferma restando la procedura prevista dalla direttiva e-commerce, armonizzazione delle attività di monitoraggio, vigilanza e introduzione della cooperazione in ambito europeo;
7. Previsione, nelle disposizioni finali, di un meccanismo espresso per modificare, revocare o abrogare, laddove necessario, le misure adottate a livello nazionale con riferimento ai soggetti stabiliti in altri Stati membri, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2022/2065, al fine di adeguarsi alla normativa europea sopravvenuta;
8. Previsione di uno speciale regime di entrata in vigore del provvedimento anche al fine di garantire la piena armonizzazione europea.

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato a dare attuazione al dettato del comma 3 dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023, di cui all'art. 1 della delibera n. 9/24/CONS sono adottate le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e dalle piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, stabiliti in Italia o stabiliti in un altro Stato membro sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Gli esiti della consultazione pubblica e la ricognizione normativa e regolamentare sono riportati rispettivamente negli **Allegati C e B** della presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'Autorità avvia un Tavolo tecnico di monitoraggio e analisi delle evoluzioni tecniche, normative e regolamentari in materia di sistemi di *age assurance*.
4. L'Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente provvedimento e relativi allegati ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023 e s.m.i..

Il presente provvedimento, comprensivo degli **Allegati A, B e C**, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella